

Corte di Cassazione sez. II civ. – 8 giugno 2009, n. 13131 – Pres. Settimj
– Rel. D’Ascola

Infrazioni al Codice della strada – Obbligo di contestazione immediata – Art. 7 c.s., comma 1 - Circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici – Contestazione non immediata - Motivazione congrua e razionale – Legittimità della contestazione differita.

La contestazione differita delle infrazioni al Codice della strada è consentita purché, nel relativo verbale, venga fornita una motivazione congrua e razionale che non lasci alcun margine di apprezzamento, da parte del giudice, in merito alle scelte organizzative dell’Amministrazione.

Conseguentemente, deve ritenersi legittimo il verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 7 c.s., comma 1, (circolazione del veicolo nella corsia riservata ai mezzi pubblici) che non sia stata immediatamente contestata al trasgressore per evitare intralcio al servizio pubblico di trasporto.